

se dovesse intendersi diversamente, il Governo avrebbe facile il mezzo di mantenere a suo beneplacito nella carica di sindaco un consigliere scaduto e non rieletto, ritardando per lungo tempo la nomina del nuovo sindaco;

Che quindi, stando veri i fatti esposti nella petizione dei tre consiglieri del comune di Ceriana, dovrebbe dirsi che non fu osservata la legge comunale, poichè il sindaco scaduto da consigliere e non rieletto nelle elezioni generali di luglio 1857 avrebbe continuato ad esercitare la carica di sindaco per tutti i restanti mesi di quell'anno e per i primi mesi dell'anno successivo, ed inoltre sarebbero omessa la tornata ordinaria d'autunno per difetto di accettazione del nuovo sindaco stato eletto in di lui vece, mentre la legge prescriveva che quella tornata avesse luogo in ottobre o novembre per eleggere i consiglieri delegati e deliberare il bilancio dell'anno successivo;

Che, se l'indebito esercizio di fatto del sindaco scaduto ha ora cessato per lo scioglimento di quel Consiglio comunale, conviene ad ogni modo che fatti simili non si rinnovino in avvenire.

Dietro tutto ciò, la Commissione vi propone di trasmettere l'anzidetta petizione al signor ministro dell'interno, affinchè, accertata la verità dei fatti esposti, provveda, ove ne sia il caso, nel senso delle premesse considerazioni.

AMEGLIO. Se ho chiesta la parola, non è certamente per oppormi alle conclusioni della Commissione. Io stesso, come deputato del collegio di San Remo, di cui fa parte il comune di Ceriana, ebbi negli scorsi mesi ad insistere presso il signor ministro dell'interno onde fosse dato un sindaco a quel comune e cessasse l'anomalia di vedere a capo dell'amministrazione una persona, degnissima bensì, ma che non rivestiva la qualità di consigliere, e mi è grato di dichiarare che l'onorevole ministro si mostrò assai sollecito nell'aderire a tali giustissime istanze, chiamando dapprima alla carica di sindaco un certo signor Mantica, il quale ne declinava l'onore, e quindi un signor Crispi, che parimente rifiutò.

Ho dimandato semplicemente la parola per protestare contro alcune espressioni della petizione con cui si vorrebbe dare ad intendere che l'avvocato Cassini, sindaco scaduto, *abbia preteso e pretendeva esercire una tale qualità ad onta del preciso disposto dalla legge.* L'avvocato Cassini non ebbe mai tali pretese; se egli continuò a fare da sindaco, tuttochè più non contasse fra i consiglieri, fu suo malgrado, e per mera deferenza agli ordini della autorità superiore. Dacchè egli si vide escluso, sebbene per uno o due voti, dal novero dei consiglieri, si sarebbe ben volentieri astenuto da qualunque ingerenza nella amministrazione comunale, ed anzi lo dimandò più volte; ma le autorità amministrative non lo permisero, fondandosi sull'articolo 235 della legge 7 ottobre 1848, il quale stabilisce che « gli amministratori e consiglieri che, a termini della presente legge, sieno nominati a tempo, rimangono in ufficio fino alla installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso. » Io non entrerò a discutere se l'interpretazione

data a tale articolo possa dirsi conforme allo spirito della legge, per me nol crederei, se dovessi emettere il mio sentimento in proposito, io sarei totalmente dell'avviso manifestato dall'onorevole relatore della Commissione. Ma sta in fatto che e gli intendenti ed il Ministero, appoggiati anche a qualche decisione del Consiglio di Stato, portarono un'opinione tutt'affatto diversa; il fatto sta che l'avvocato Cassini dovette fare atto di abnegazione ed uniformarsi agli ordini superiori. Ora niente più giusto che i petenti espongano i loro reclami; ma è doloroso il vederli discendere ad insinuazioni contro una persona che ha diritto a tutto il rispetto; contro una persona, la quale può benissimo avere degli avversari, cosa naturalissima dopo dodici e più anni di sindacato e dopo avere dovuto lottare contro i pregiudizi locali per arricchire il comune di una strada carreggiabile al capoluogo della provincia, ma che non cessa per questo di avere ben meritato del suo paese colla sua saggia ed illuminata amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'invio di questa petizione al ministro dell'interno.

(Sono adottate.)

**(Causidici di Mondovì, Novi e Finale.
Diritti di emolumento.)**

ASTENGO, relatore. Colle petizioni 6405, 6415 e 6427, il collegio dei causidici di Mondovì e quelli di Novi e di Finale rappresentano che, sebbene, a loro avviso, a termini della legge 9 settembre 1857 vadano soggette ad emolumento le sole sentenze definitive, pur tuttavia gli agenti demaniali, per ordine del Ministero, pretendono di assoggettare al diritto fisso di emolumento tutte le sentenze interlocutorie e quelle perfino che non toccano il merito della causa, ma ordinano atti di mera istruttoria od accordano semplici rinvii.

Lamentano che su questo punto il Ministero avesse dapprima opinato in un senso e più tardi in senso opposto, sicchè gli agenti demaniali siansi fatti anche a chiedere un grandissimo numero di diritti fissi sopra precedenti sentenze che si erano dapprima considerate siccome esenti da tassa.

Chiedono perciò che si dichiarino non esigibili siffatti diritti di emolumento sulle sentenze interlocutorie, e tanto meno su quelle che non toccano il merito della controversia, mandando al signor ministro delle finanze, acciò provveda prontamente perchè gli agenti demaniali cessino da tale esazione.

La vostra Commissione ha considerato che la lettera della legge contraddice ai reclami dei petenti; poichè è bensì vero che la legge 9 settembre 1854 stabilì all'articolo 85 che è dovuta la tassa proporzionale sulle sentenze definitive, ma è vero altresì che nella petizione si parla di tassa fissa, e che nell'articolo 102 di essa legge fu chiaramente ordinato che per le sentenze dei magistrati, tribunali e giudici in via contenziosa, che non siano passibili di tassa proporzionale di emolumento, saranno dovute le tasse fisse.